

(N. 2239-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 1952

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, in aggiunta alle agevolazioni di carattere permanente per l'alcool proveniente dalla distillazione dei vini genuini, si concedevano con l'articolo 3 agevolazioni temporanee straordinarie miranti a convogliare immediatamente alle distillerie notevoli quantità di vino, nella speranza di alleggerire il mercato.

Il provvedimento diede notevoli risultati e quindi, verificatosi anche quest'anno analoga e forse più grave congiuntura nel mercato vinicolo, con ribasso di prezzi e ristagno di affari, in seguito ad insistenti richieste, è sem-

brato opportuno accordare nuovamente agevolazioni fiscali temporanee per la distillazione dei vini genuini.

Pertanto con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 di cui si chiede la conversione in legge, si ripristinano per un periodo analogo avente termine al 30 settembre 1952, le agevolazioni concesse con l'articolo 3 del decreto legislativo del 1950 su citato.

Onorevoli senatori, poichè il decreto-legge in esame risponde ad una reale esigenza del mercato vinicolo, la vostra Commissione ne propone la conversione in legge senza modifiche.

TAFURI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.